

Regolamento per l'attivazione dei servizi di tutorato

Emanato con D.R. n. 130 del 20/02/2024 (affisso all'Albo prot. n. 16943 Rep. N.87 del 21/02/2024)

Indice

Articolo 1 - Oggetto	3
Articolo 2 – Normative di riferimento	
Articolo 3 - Finalità	
Articolo 4 – Tipologie di tutorato	
Articolo 5 - Beneficiari degli assegni	
Articolo 6 - Progettazione del tutorato	5
Articolo 7 - Selezione e conferimento degli assegni	6
Articolo 8 – Erogazione del tutorato	7
Articolo 9 – Revoca dell'incarico	7
Articolo 10 - Copertura assicurativa e trattamento fiscale e previdenziale	7
Articolo 11 – Incompatibilità	8
Articolo 12 - Coordinamento, monitoraggio e miglioramento continuo del tutorato	8
Articolo 13 - Norme transitorie ed entrata in vigore	8



Articolo 1 - Oggetto

- 1. La Legge 341/1990, relativa alla Riforma degli ordinamenti didattici universitari, definisce il tutorato sulla base della sua funzione, che è volta a: orientare e assistere gli/le studenti/esse lungo tutto il percorso di studi e a renderli partecipi del processo formativo; rimuovere gli ostacoli a una proficua frequenza dei corsi, anche attraverso iniziative rapportate alle necessità, alle attitudini e alle esigenze dei singoli. La legge inoltre esplicita che i servizi di tutorato debbano collaborare con gli organismi di sostegno al diritto allo studio e con le rappresentanze degli studenti/esse concorrendo alle complessive esigenze di formazione culturale degli studenti/esse e alla loro compiuta partecipazione alle attività universitarie.
- 2. L'Università di Napoli L'Orientale, ai sensi dell'art. 8 del proprio Statuto, si impegna a concorrere alle esigenze di orientamento e formazione delle sue studentesse e dei suoi studenti assicurando i servizi di tutorato, favorendo in tal modo la partecipazione degli studenti/esse alla vita universitaria e impegnandosi a rimuovere condizioni di disparità e disagio.
- 3. Le attività di tutorato e la formazione culturale della studentessa e dello studente rientrano tra i compiti istituzionali delle e dei docenti come parte integrante dell'impegno didattico, secondo la normativa vigente (art. 12, comma secondo e art. 13 della L. 341/1990 e il Regolamento per la disciplina dell'autocertificazione e della verifica dello svolgimento delle attività didattiche, di servizio agli studenti e di ricerca da parte dei professori e dei ricercatori di ruolo).
- 4. La Legge 19 ottobre 1999 n. 370 e il successivo Decreto-legge 9 maggio 2003 n. 105, sostiene che "al fine di sopperire alla indifferibile esigenza di assicurare un adeguato livello di servizi destinati agli studenti [...] si prevede l'assegnazione agli studenti capaci e meritevoli di assegni per l'incentivazione delle attività di tutorato nonché per le attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero."
 L'Università di Napoli L'Orientale ha quindi istituito il servizio di tutorato "alla pari" svolto da studentesse estudenti senior che, mettendo a disposizione la propria esperienza universitaria, forniscono supporto ad altre studentesse e studenti. Il servizio di tutorato alla pari è disciplinato dalle norme del presente Regolamento in relazione a:
 - a. progettazione, erogazione, monitoraggio e miglioramento continuo del servizio di tutorato;
 - b. attribuzione di contratti (di seguito definiti "assegni") a studentesse e studenti e/o dottorandi/e capaci e meritevoli per l'incentivazione dei servizi di tutorato, nonché per le attività didattico- integrative, propedeutiche e di recupero.
- 5. Il servizio di tutorato è offerto alle studentesse e agli studenti iscritte/i ai Corsi di Studio dell'Università di Napoli L'Orientale.

Articolo 2 – Normative di riferimento

Il presente Regolamento è emanato in applicazione delle seguenti normative:

- a) art. 13 della Legge 19 novembre 1990, n. 341;
- b) Legge 19 ottobre 1999 n. 370 e successivo Decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105 convertito con modificazioni in Legge 11 luglio 2003, n. 170;
- c) Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n° 68 "Revisione della normativa in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari".

Articolo 3 - Finalità

Il servizio di tutorato persegue le seguenti finalità:

- 1. rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi, anche attraverso iniziative rapportate alle necessità, alle attitudini e alle esigenze delle/dei singole/i;
- 2. orientare ed assistere le studentesse e gli studenti lungo tutto il percorso di formazione;



- 3. rendere le studentesse e gli studenti attivamente partecipi del processo formativo;
- 4. rendere i percorsi di formazione efficienti ed efficaci, migliorando le condizioni di apprendimento da parte delle studentesse e degli studenti al fine di facilitare il raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi e riducendo il tasso di abbandono, la durata media degli studi e il numero di studentesse e studenti fuori corso.

Articolo 4 – Tipologie di tutorato

1. Per il perseguimento delle finalità descritte all'art. 3, sono previste le seguenti tipologie di tutorato:

a) Tutorato orientativo e di accoglienza

Finalizzato a fornire supporto con interventi nei seguenti ambiti:

- 1. orientamento alla scelta del percorso di formazione;
- 2. accoglienza delle matricole;
- 3. agevolazione dell'inserimento nel contesto universitario delle studentesse e degli studenti.

Il servizio di tutorato orientativo e di accoglienza può essere erogato anche nell'ambito di specifici Progetti.

b) Tutorato didattico

Finalizzato a fornire supporto tramite interventi di carattere didattico per rendere più efficace l'intervento formativo e a rimuovere gli ostacoli riscontrati in merito a specifiche attività formative. Gli interventi didattici consistono in attività integrative in caso di insegnamenti e in affiancamento in caso di laboratori. Le azioni previste sono:

- 1. assistenza durante tutto il percorso di formazione e valutazione assicurando un adeguato supporto, anche attraverso l'analisi delle criticità che sono di ostacolo al regolare iter di studio, e attività di sostegno personalizzato all'apprendimento;
- 2. attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero. Tali attività possono essere svolte anche nell'ambito della preparazione e del recupero delle carenze relative alle conoscenze iniziali richieste per i Corsi di Studio di primo livello.

c) Tutorato specializzato

Finalizzato a favorire l'inserimento e il successo formativo delle studentesse e degli studenti con esigenze specifiche, in particolare con disabilità e/o disturbi specifici dell'apprendimento. I tutor svolgono una funzione di interfaccia tra la studentessa o lo studente e la struttura universitaria e costituiscono un punto di riferimento concreto per tutto quanto attiene ai servizi a supporto della didattica, in coordinamento con il servizio istituzionale di Ateneo tramite:

- 1. intermediazione con le docenti e i docenti e le strutture amministrative;
- 2. accompagnamento alle sedi universitarie per la partecipazione alle attività didattiche, ai colloqui con le docenti e i docenti e per il raggiungimento dei vari servizi;
- 3. supporto alla creazione di materiali didattici personalizzati;
- 4. recupero informazioni di carattere didattico e/o amministrativo;
- 5. supporto allo studio in accordo con i docenti referenti dei diversi insegnamenti;
- 6. supporto per l'adempimento di obblighi burocratici, quali l'elaborazione del piano di carriera, la prenotazione degli esami, ecc., e per familiarizzare con l'ambiente universitario.

d) Tutorato per studenti e studentesse internazionali

Finalizzato all'orientamento alla scelta del percorso di formazione e all'accoglienza delle matricole, delle studentesse e degli studenti che si iscrivono nell'ambito di un programma di scambio internazionale o che sono in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero. Le azioni previste sono:

• accoglienza in ingresso degli/delle studenti/studentesse internazionali con un'attenzione ai diversi aspetti organizzativi e amministrativi coinvolti.



- inserimento in ambito universitario e facilitazione della conoscenza del contesto cittadino.
- fornire informazioni specifiche relative ai corsi di laurea e all'accesso ai servizi dell'Ateneo e del territorio.
- 2. In base alle disponibilità finanziare, o a specifiche esigenze didattiche e di orientamento, possono essere attivate anche altre tipologie di tutorato alla pari.

Articolo 5 - Beneficiari degli assegni

- 1. Le/ i beneficiarie/i degli assegni di tutorato sono studentesse/studenti dell'Università di Napoli L'Orientale, iscritte/i:
- al terzo anno di corsi di laurea triennale, che abbiano conseguito almeno 80 CFU;
- ai corsi di laurea magistrale;
- a corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l'Ateneo, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento di Ateneo in materia di dottorati di ricerca ai sensi della legge 240/2010 art. 19.
- 2. Il bando di selezione potrà prevedere ulteriori limitazioni o requisiti specifici, sia rispetto ai destinatari che alle tipologie di tutorato di cui all'art. 4.
- 3. Gli assegni conferiti con le risorse per l'incentivazione delle attività di tutorato e per le attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero di cui alla legge 11 Luglio 2003, n. 170 (c.d. "Fondo Sostegno Giovani") sono riservati agli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale o al dottorato di ricerca.

Articolo 6 - Progettazione del tutorato

- 1. I servizi di tutorato sono organizzati con risorse stanziate dall'Ateneo su appositi fondi ministeriali e su fondi propri.
- 2. Gli assegni sono attribuiti sulla base delle disponibilità di bilancio determinate dal Ministero dell'Università e della Ricerca nell'ambito dello stanziamento del "Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti" ai sensi e per gli effetti della Legge 170/2003. Per il tutorato specializzato sono previsti fondi ministeriali specificamente dedicati a studenti con disabilità e DSA.
- 3. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, e tenuto conto anche dell'esito del monitoraggio e delle proposte di miglioramento del servizio di tutorato della Commissione secondo quanto previsto dall'art. 12 del presente Regolamento, stabilisce l'importo da destinare al finanziamento degli assegni di tutorato, il numero degli assegni da mettere a Bando e la durata, espressa in ore, di ciascun assegno.
- 4. La struttura amministrativa di riferimento, sulla base della quota assegnata, bandisce e attiva gli assegni per le tipologie di tutorato di cui all'art. 4.
- 5. Fermo restando che, in conformità a quanto previsto dall'art. 2 comma 4 del Decreto Ministeriale n. 198/2003, l'assegno conferito, rapportato all'impegno richiesto alla studentessa/studente non superiore a 400 ore per anno solare, non può superare il limite complessivo di € 4.000 per anno solare, gli Organi di Governo determinano anche l'ammontare degli importi orari da corrispondere per le attività svolte dalle studentesse e dagli studenti a seconda delle diverse tipologie di servizi e di attività di tutorato.
 - Per quanto attiene alle studentesse e agli studenti iscritti ai Corsi di dottorato di ricerca, la durata massima dell'assegno non potrà eccedere il limite stabilito dal Regolamento di Ateneo in materia di dottorati di ricerca ai sensi della legge 240/2010 art. 19.
- 6. L'atto di concessione del finanziamento non deve contenere disposizioni in contrasto con quanto previsto dal presente Regolamento.



Articolo 7 - Selezione e conferimento degli assegni

- 1. L'attribuzione degli assegni di tutorato, oggetto del presente Regolamento, avviene a seguito di emanazione di Bandi di selezione pubblicati all'Albo ufficiale dell'Ateneo nonché sul sito internet dell'Ateneo. Ciascun Bando dovrà contenere:
 - il numero degli assegni;
 - le attività da svolgere con riferimento degli articoli 3 e 4 del presente Regolamento;
 - il periodo di riferimento, la durata, il numero di ore da svolgere e l'importo da corrispondere;
 - i requisiti di carriera;
 - le modalità e i termini per la presentazione delle domande;
 - i criteri di selezione in base ai quali viene formata la graduatoria finale;
 - le modalità di pubblicazione dei risultati delle selezioni.
- 2. I criteri di selezione, da esplicitare nei bandi, devono tenere conto del curriculum vitae della/del candidata/o, dei titoli, del voto di laurea del Corso di Studio precedente, dell'eventuale media ponderata dei voti del Corso di Studio corrente al momento della domanda e delle motivazioni in relazione all'attività di tutorato da accertare con eventuale colloquio.
- 3. I bandi possono essere riservati, a seconda delle diverse tipologie di attività da affidare, solo ad alcuni dei destinatari indicati nell'art. 5.
- 4. In esito alle selezioni devono essere formulate graduatorie in base alle caratteristiche degli assegni banditi (servizio o attività di tutorato), pubblicate nella pagina web dedicata del sito di Ateneo. Le graduatorie delle selezioni pubbliche per la concessione di assegni di tutorato possono essere scorse nell'ambito dell'anno accademico di riferimento, qualora emerga l'esigenza di attingere alle stesse per ulteriori attività di tutorato con le medesime caratteristiche.
- 5. Le opere di selezione sono affidate ad una commissione composta da almeno 3 docenti dell'Ateneo, designati con Decreto dal Rettore.
- 6. Le studentesse/studenti utilmente collocati nelle graduatorie dei vincitori sono tenuti a comunicare, entro il termine perentorio di 5 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione delle stesse, la volontà di accettare o di rinunciare a prestare l'attività presso la struttura di assegnazione, senza riserve e pena la decadenza.
- 7. In caso di rinuncia da parte del vincitore, l'assegno di tutorato sarà attribuito ad altro candidato seguendo l'ordine della graduatoria di cui al comma 4.
- 8. All'attribuzione della Borsa si provvederà mediante l'affidamento di un incarico individuale con cui verrà specificato:
 - a) l'attività da svolgere tra quelle previste dall'art. 4;
 - b) la struttura e/o le strutture presso cui l'attività verrà svolta;
 - c) il nominativo del responsabile dell'attività;
 - d) il corrispettivo e le modalità di erogazione.
- 9. L'assegnista ha l'obbligo di seguire, prima dell'avvio delle attività, una formazione iniziale obbligatoria, non inclusa nel monte ore assegnato, della durata specificata nel Bando e secondo le indicazioni che saranno fornite dalla struttura di assegnazione.
- 10. L'assegnista ha l'obbligo di compilare giorno per giorno il registro delle attività. Tale registro, regolarmente compilato e sottoscritto, dovrà essere consegnato a conclusione delle attività alla struttura di riferimento, congiuntamente ad una Relazione finale delle attività svolte, che tenga conto anche degli esiti degli strumenti di monitoraggio, compresi i questionari di valutazione dell'utenza, forniti dalla struttura di riferimento.
- 11. Il pagamento dell'assegno di tutorato avviene in un'unica rata previa dichiarazione di corretta conclusione delle attività da parte della/del Responsabile della struttura organizzativa di assegnazione,



salvo quanto diversamente stabilito dal bando di riferimento.

12. Gli assegni di tutorato non sono rinnovabili e possono essere fruiti fintanto che permanga lo status di studentessa/studente dell'Ateneo dell'assegnista.

Articolo 8 – Erogazione del tutorato

L'attività di tutorato deve essere svolta nel periodo di riferimento stabilito dal Bando e, comunque, nell'arco dell'anno accademico di riferimento.

- 1. La studentessa o lo studente che svolge attività di tutorato è tenuta/o a:
 - a. seguire la formazione inziale obbligatoria di cui all'art.7, comma 9 del presente Regolamento;
 - b. rispettare il codice etico dell'Ateneo;
 - c. concordare con la/il Responsabile della struttura di assegnazione i modi e i tempi di svolgimento dell'attività;
 - d. attenersi alle modalità di svolgimento dell'attività concordate con la/il Responsabile della struttura cui compete il coordinamento dell'attività stessa;
 - e. concorrere ad un'efficiente utilizzazione delle risorse messe a disposizione e ad un'efficace erogazione dei servizi e delle attività cui è assegnata/o;
 - f. rispettare le norme e i Regolamenti di Ateneo, e, nello specifico, quelli inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali;
 - g. gestire con diligenza gli strumenti di monitoraggio forniti dalla struttura di riferimento e consegnare la documentazione finale di cui all'art.7, comma 10 del presente Regolamento.

Articolo 9 – Revoca dell'incarico

- 1. Gli/le studenti/esse che svolgono attività di tutorato, oggetto del presente Regolamento, decadono dal beneficio in caso di:
 - a. perdita dello status di studentessa o studente dell'Ateneo (rinuncia al proseguimento degli studi, trasferimento presso altra Università, conseguimento titolo, decadenza dagli studi);
 - b. grave mancato rispetto dei doveri di cui al precedente articolo, oggettivamente riscontrato;
 - c. mancato inizio o svolgimento dell'attività in assenza di giustificati motivi;
 - d. rinuncia volontaria dell'assegnista, da comunicarsi per iscritto alla struttura di riferimento;
 - e. qualsiasi causa che renda la studentessa o lo studente non idonea/o al proseguimento dell'incarico.
- 2. Alle/ai tutor decadute/i compete il diritto al solo pagamento delle prestazioni effettuate.

Articolo 10 - Copertura assicurativa e trattamento fiscale e previdenziale

- 1. Le attività previste dall'incarico di tutorato non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non danno luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi né comportano l'integrazione delle/dei tutor nella dotazione organica di una struttura organizzativa;
- 2. L'Università di Napoli L'Orientale provvede alla copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi a favore delle studentesse e degli studenti impegnate/i nelle attività previste nel presente Regolamento.
- 3. L'attività delle studentesse e degli studenti beneficiarie/i degli assegni è svolta sotto la supervisione della/del Responsabile con cui sono state concordate le modalità di svolgimento delle stesse.
- 4. Agli assegni di cui al presente articolo si applicano, in conformità a quanto stabilito dall'art. 1 comma 3 della Legge 170/2003, le disposizioni dell'art. 10-bis del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, nonché quelle dell'art. 4 della legge 13 agosto 1984 n. 476 e successive modificazioni, e, in materia previdenziale, quelle dell'art. 2 commi 26 e seguenti della legge 8 agosto 1995 n. 335 e successive modificazioni.



Articolo 11 - Incompatibilità

- 1. Gli assegni di tutorato sono incompatibili con attività di lavoro dipendente pubblico o privato.
- Gli assegni di tutorato non possono essere cumulati, nello stesso anno accademico, con le attività di collaborazione studentesche a tempo parziale di cui all'articolo 11 del D.Lgs. 68/2012 e all'articolo 13 della Legge 390/1991.
- 3. Gli assegni sono compatibili con la fruizione delle borse di studio di cui all'art. 8 della Legge 390/1991 e con altre borse o forme di assistenza erogate dall'Università o da altri Enti pubblici o privati.
- 4. È consentito cumulare più assegni di tutorato nello stesso anno accademico, solo se i periodi di svolgimento delle attività previsti dai Bandi di riferimento non si sovrappongono e sempre nel rispetto dei limiti stabiliti dell'art. 6, comma 5, del presente Regolamento.
- 5. Il/la tutor selezionato/a vincitore/vincitrice di un periodo di mobilità all'estero potrà fruire dell'assegno solo garantendo la partecipazione alle attività di tutorato per almeno i 2/3 del periodo di svolgimento delle attività previsto dal Bando.

Articolo 12 - Coordinamento, monitoraggio e miglioramento continuo del tutorato

- 1. Le attività di coordinamento, monitoraggio e miglioramento continuo del tutorato sono affidate alla/al Delegata/o del Rettore per l'Orientamento e il Tutorato, con il supporto della Commissione Orientamento e Tutorato, e della Consulta alla Disabilità e D.S.A., composta da docenti rappresentativi dei Dipartimenti dell'Ateneo.
- 2. La/il Delegata/o, la Commissione di Ateneo e la Consulta:
 - a. assumono funzioni di coordinamento svolgendo la funzione di raccordo tra gli Organi di Governo, le strutture didattiche di coordinamento, i Dipartimenti e le strutture amministrative in materia di tutorato;
 - b. promuovono la diffusione di buone pratiche e nuove modalità organizzative in materia di tutorato anche in collaborazione con il Consiglio degli Studenti;
 - c. monitorano l'efficacia del servizio di tutorato in relazione alle diverse modalità di attuazione, tenendo conto dei dati provenienti dai Dipartimenti e dalle strutture amministrative;
 - d. propongono azioni di miglioramento, tenendo conto sia del Piano strategico dell'Ateneo sia delle Politiche di Ateneo e Programmazione dell'offerta formativa, da sottoporre all'esame degli Organi di Governo entro il mese di marzo di ogni anno, nell'ottica del miglioramento continuo del servizio di tutorato.

Articolo 13 - Norme transitorie ed entrata in vigore

Il presente Regolamento è emanato con Decreto Rettorale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo online dell'Ateneo.